

34061

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1426 di Repertorio

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventotto

del mese di maggio in Brindisi nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, posta alla Via G.B. Casimiro n. 9, innanzi a me Avv. Vincenzo Palma, Direttore dell'Istituto predetto, delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 347 del 12 Novembre 1955, ai sensi dell'art. 151 del T.U. sulla Edilizia Popolare ed Economica 28-4-1938, n. 1165, a stipulare gli atti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Istituto predetto, sono comparsi i Sigg.:

1.) - Moldo Vallesimo, il quale agisce nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Prov. di Brindisi, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. 542 del 21-12-1954

2.) - Danese Orsini, che si trova nelle condizioni stabilite dagli art. 3 e 4 della legge 2-7-1949, n. 408 e degli art. 2 e 3 del D.L. 17-4-1948, n. 1029.

I detti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunziamo di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue:

Registato a Brindisi il 30 maggio 1958
al n. 1949-Mod. 1° - Vol. 144
Elette lire Quindicimillesettecentoventotto
Il Direttore di 29 Class
f.to: Palma

	In aggiunta al detto canone mensile il concessionario dovrà pagare
	all'Istituto il canone per la fornitura del minimo impegnativo di acqua
	potabile in ragione di L. 450 mensili, oltre l'eventuale ecce-
	denza, nonché la quota parte per le spese relative alla portineria o
	custodia dello stabile ed alla pulizia ed illuminazione di tutti i locali
	di uso comune.
	ART. 5
	L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi si riserva la
	facoltà di amministrare lo stabile, di cui fa parte l'appartamento in pa-
	rola, anche dopo eseguito il trasferimento di proprietà all'inquilino, e
	cio fino a quando non si sarà effettuato il trapasso di proprietà per tutti
	i restanti appartamenti del lotto di case popolari costruiti nella stessa zona.
	Anche dopo il passaggio di proprietà dell'appartamento, e fino a
	quando l'Amministrazione dello stabile sarà curata dall'Istituto, l'affittuario
	dovrà continuare a corrispondere all'Istituto la quota per canone mensile
	di cui alla lettera b) del precedente art. 4, oltre il canone per la fornitu-
	ra dell'acqua e la quota per la spesa di portineria, illuminazione e
	pulizia dei locali di uso comune.
	ART. 6
	L'affittuario Sig. Donato Donato
	dichiara di aver preso cognizione e di obbligarci, sempre anche per i
	suoi e propri eredi, successori ed aventi causa, in via solidale ed indi-
	visibile, ad osservare così lo statuto del locatore Istituto Autonomo Case
	Popolari della Prov. di Brindisi, che tutte le norme che disciplinano l'in-
	quilinato dell'Istituto stesso, giusta il regolamento in vigore del quale

	corrispondere gli interessi di mora che saranno fissati dall'Ente in mi-
	sura con eccedente l'8‰
	2) non si presti alle ulteriori stipulazioni contrattuali previste nell'art. 19,
	3) non abiti i locali,
	4) non usi della casa locata, egli o persona comunque risiedente
	nell'alloggio, da buon padre di famiglia, oppure se ne serva per uso
	diverso da quello di abitazione o contrario alla morale alla decenza e
	al decoro o comunque con abusi di qualsiasi natura.
	E quindi assolutamente escluso l'uso dell'alloggio di cui al presente
	contratto, per uffici o laboratori di qualsiasi genere, per magazzini e
	depositi di merce, per scuole anche di musica e canto, per sale da ballo
	e ritrovi, pensioni, camere di affitto, istituti ed agenzie di qualsiasi specie,
	ambulatori e case di cura, gabinetti per malattie infettive e contagiose,
	ecc. dandosi atto che tutte queste specificazioni sono semplicemente
	esemplificative e non tassative,
	5) subaffitti o ceda in tutto o in parte i locali, oppure vi introduca
	anche gratuitamente persone estranee alla famiglia senza l'espresso e
	condizionato consenso scritto dall'Ente locatore, il quale potrà anche
	negare tale consenso quando lo ritenga opportuno, a suo giudizio, senza
	essere tenuto a palesarne i motivi,
	6) tenga cani od altri animali, salvo il condizionato consenso dell'Ente,
	7) arrechi disturbo egli o persona comunque risiedente nell'alloggio,
	anche con macchine od altro,
	8) apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente ai locali e allo
	stabile, oppure li danneggi comunque,

(diconsi lire Diecimila. L. 10000)

a titolo di acconto sul prezzo di futuro acquisto, nonché per cauzione della regolare esecuzione del presente contratto. Detta somma rimarrà acquisita all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi perché il canone di pigione è stato determinato tenendo conto dell'importo da ammortizzarsi al netto della somma versata.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 - 7 - 1949, n. 408, l'affittuario dichiara: a) che tanto egli quanto il coniuge non sono proprietari, nel

territorio di Orban, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia, ritenendo per adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia dell'affittuario, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani,

b) che non ha ottenuto assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato o con mutui di cui olla legge 10-8-1950, n. 715,

c) che non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente ai redditi di R. M. di categoria C¹ e C² e per metà quelli di R. M. categoria B, risulti superiore a L. 150.000, e che ai fini dell'imposta progressiva il suo patrimonio non supera L. 3.000.000.

Si conviene che la presente locazione avrà la durata di anni 25

e (venticinqu) a partire dal 10 maggio 1958 e quindi fino al giorno 9 maggio 1983

Trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione l'affittuario potrà richie-

dere, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 17 - 4 - 1948, n. 1029, il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto di cui al successivo art. 4, ancora dovute per l'ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio di interesse del mutuo vigente.

ART. 4

L'affittuario si obbliga di pagare quale canone mensile all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, a decorrere dal 10

maggio 1958, entro il 10 di ogni mese, la somma di L. 8.166

(Lire *otto mila e 166*)

Della predetta somma si attribuiscono:

- a) L. 3.963 quale quota di ammortamento del prezzo di vendita;
b) L. 3.803 quale quota per spese generali e di gestione in ra-

gione dell'1,80 % del costo di costruzione dell'appartamento.

La quota di ammortamento del prezzo di vendita potrà variare in più o in meno per eventuali errori di calcolo, per eventuale revisione dei prezzi del contratto di appalto che può essere riconosciuta alla ditta appaltatrice, ecc., variazioni che l'assegnatario dichiara fin da questo momento di accettare.

La quota per spese generali e di gestione, durante l'intera locazione, potrà essere aumentata proporzionalmente, sempre a giudizio dell'Istituto, e previo assenso del Ministero del L. P., in rapporto a gravami fiscali e eventualmente imposti sullo stabile o sulla pigione o comunque inerenti al presente contratto e in rapporto pure alle maggiori spese di gestione e di amministrazione.

ART. 1

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, come sopra rappresentato, assegna in affitto con patto di futura stipulazione di vendita, a norma del D.L. 8-5-1947, n. 399, integrato con i Decreti Legislativi 22-12-1947, n. 1600, 17 aprile 1948, n. 1029 e delle leggi 2-7-1949, n. 408 e 1-3-1952, n. 113, e Legge 27-12-1956, n. 1416, al Sig

Davide Oruso

che accetta in

via solidale ed indivisibile per sè e suoi ed eredi, successori ed aventi

causa, l'alloggio posto in *Ostuni* al piano *secondo* dello stabile di

Via *Polo* al civico n. *2* costituito da n. *3*

locali effettivi, oltre servizi, quale sarà indicato più precisamente nel

tipo planimetrico dell'alloggio stesso che verrà alligato al contratto,

in forma pubblica da stipularsi successivamente come all'art. 20. Nel

fabbricato l'alloggio è indicato col n. *5 - scala 4 - Piatto 12°*

ART. 2

Durante il periodo di locazione, di cui al presente contratto, l'alloggio dovrà essere esclusivamente adibito per abitazione dell'affittuario stesso e della sua famiglia, escluso qualsiasi altro uso. L'affittuario dichiara di avere già presa esatta e completa cognizione dell'alloggio e di riconoscere espressamente che esso gli è consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte e regola d'arte e completo di infissi, ed altri annessi e connessi di qualsiasi specie.

ART. 3

L'affittuario ha prima d'ora versato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi la somma infruttifera di L. *202.300 -*

(diconsi lire

Duecentoduecentilatrecento _____)

a titolo di acconto sul prezzo di futuro acquisto, nonchè per cauzione della regolare esecuzione del presente contratto. Detta somma rimarrà acquisita all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi perchè il canone di pigione è stato determinato tenendo conto dell'importo da ammortizzarsi al netto della somma versata.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 - 7 - 1949, n. 408, l'affittuario dichiara : a) che tanto egli quanto il coniuge non sono proprietari, nel territorio di Ostuni, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia, ritenendo per adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia dell'affittuario, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani,

b) che non ha ottenuto assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato o con mutui di cui alla legge 10-8-1950, n. 715,

c) che non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente ai redditi di R. M. di categoria C¹ e C² e per metà quelli di R. M. categoria B, risulti superiore a L. 150.000, e che ai fini dell'imposta progressiva il suo patrimonio non supera L. 3.000.000.

Si conviene che la presente locazione avrà la durata di anni 25 (venticinque) a partire dal 10 maggio 1958 e quindi fino al giorno 9 maggio 1983

Trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione l'affittuario potrà richie-

dere, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 17 - 4 - 1948, n. 1029, il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto di cui al successivo art. 4, ancora dovute per l'ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio di interesse del mutuo vigente.

ART. 4

L'affittuario si obbliga di pagare quale canone mensile all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, a decorrere dal ¹⁰ maggio 1958, entro il 10 di ogni mese, la somma di L. ^{4.166}
(Lire ^{Settemila e centosessantasei} -). oltre P. U. G. E.

Della predetta somma si attribuiscono:

- a) L. ^{3.963} quale quota di ammortamento del prezzo di vendita;
- b) L. ^{3.203} quale quota per spese generali e di gestione in ragione dell' ^{1,90} % del costo di costruzione dell'appartamento.

La quota di ammortamento del prezzo di vendita potrà variare in più o in meno per eventuali errori di calcolo, per eventuale revisione dei prezzi del contratto di appalto che può essere riconosciuta alla ditta appaltatrice, ecc., variazioni che l'assegnatario dichiara fin da questo momento di accettare.

La quota per spese generali e di gestione, durante l'intera locazione, potrà essere aumentata proporzionalmente, sempre a giudizio dell'Istituto, e previo assenso del Ministero dei LL. PP., in rapporto a gravami fiscali eventualmente imposti sullo stabile o sulla pigione o comunque inerenti al presente contratto e in rapporto pure alle maggiori spese di gestione e di amministrazione.

s'in d'ora ad accettare integralmente e senza alcuna riserva che gli obblighi assunti da esso in forza degli antecedenti articoli, pel periodo del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio, vengono tradotti in opportuna forma nel Regolamento di condominio da redigersi a suo tempo a cura dell'Ente, nel quale regolamento saranno pure contenute anche le altre condizioni ed obblighi riguardanti il condominio, quali verranno stabiliti dall'Ente locatore stesso.

ART. 16

In forza degli obblighi solidali ed indivisibili stabiliti con le espresse disposizioni del presente contratto, in caso di morte dell'affittuario sig. *Davide Orsini*

i suoi eredi, successori ed aventi causa, saranno pure essi tenuti solidalmente ed indivisibilmente allo scrupoloso adempimento di tutti i patti stabiliti nel presente contratto, e per la loro rappresentanza dovranno designare fra di loro una sola persona che sia di gradimento all'Ente il quale provvederà d'ufficio alla designazione stessa, qualora essa non venga fatta dagli interessati, sempre ed in ogni caso permanendo negli interessi stessi la solidarietà e indivisibilità degli obblighi.

Qualora gli eredi, successori ed aventi causa intendessero chiedere la rescissione del presente contratto e fare cessione dell'alloggio sia prima che dopo il passaggio in proprietà, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 14.

ART. 17

Le servitù attive e passive di ciascuna proprietà sono quelle risultanti dalla situazione di fatto, però l'Istituto, durante il periodo di affit-

tanza potrà variare tale situazione di fatto e di diritto limitatamente a quanto si riferisce a canne da fumo, a scarichi e condutture in genere.

ART. 18

L'eventuale eccedenza nel consumo di acqua potabile, che non troverà riscontro nel consumo indicato dal contatore di sottrazione dell'appartamento, sarà ripartito tra gli inquilini a criterio discrezionale dell'Istituto.

L'uso delle terrazze sarà regolamentato dall'Istituto medesimo.

ART. 19

L'Istituto non assume responsabilità di alcun genere — e particolarmente per risarcimento di danni — a seguito di modifica o revoca della locazione accordata in accoglimento di eventuali ricorsi o reclami.

L'affittuario sig. *Danese Oronzo*

si impegna sin d'ora ad accettare tutte le modificazioni od aggiunte che al presente contratto ed al piano finanziario dovessero essere apportate sia dal Consiglio di Amm.ne dell'I. A. C. P. di Brindisi che dall'On.le Ministero dei LL. PP. alla cui approvazione gli atti predetti sono sottoposti.

ART. 20

La pattuizione del presente contratto e le modificazioni ed aggiunte che venissero ad esso praticate come sopra, saranno tradotte nell'atto pubblico oppure nella privata scrittura in forma autentica, alle quali le parti si obbligano di addivinire non appena l'Ente lo giudichi possibile e dopo la determinazione definitiva così del versamento iniziale di capitale che del canone locatizio annuo di cui agli artt. 3 e 4 dopo effettuati i conseguenti conguagli di dare ad avere.

L'Istituto provvederà a tale atto a mezzo di notaio di sua scelta o di

suo funzionario appositamente delegato a norma di legge.

Per la piena osservanza di quanto sopra le parti obbligano se stesse, beni ed eredi, nelle più valide forme di legge e per l'effetto eleggono il proprio domicilio ~~in Brindisi~~, anche per gli atti esecutivi, in quanto all'Istituto Aut. per le Case Popolari della Prov. di Brindisi, presso la sua sede alla Via G. B. Casimiro n. 9, ed in quanto all'affittuario sig.

Davide Orsini

alla Via *Pole-Ostuni* n. *1*

ART. 21

Tutte le pattuizioni contenute nella presente scrittura, si dichiarano fra di loro correlative e inscindibili, per cui l'inosservanza anche solo di una di esse darà diritto all'Ente locatore all'immediata risoluzione del contratto, per fatto o colpa dell'affittuario inadempiente.

ART. 22

Le spese per allacciare l'appartamento alla rete elettrica cittadina sono a carico esclusivo dell'affittuario, come pure sono a carico dell'affittuario le spese e tasse del presente contratto, nonchè le imposte e tasse di qualsiasi natura che fossero per derivare dal contratto stesso.

ART. 23

Per quanto non è previsto nel presente contratto e nel regolamento dell'Inquilinato, valgono le disposizioni di legge, e più specialmente il T. U. sull'Edilizia Popolare ed Economica, approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, e le norme del D. L. 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i DD. LL. 22 dicembre 1947, n. 1600, 17 aprile 1948, n. 1029 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 1° marzo 1952, n. 113 e 27 dicembre 1956, n. 1416.

PATTO AGGIUNTO: L'affittuario sig. *Davide Orsini*

sin d'ora ad accettare integralmente e senza alcuna riserva che gli ob-

blighi assunti da esso in forza degli antecedenti articoli, pel periodo

del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio, vengono tradotti in

opportuna forma nel Regolamento di condominio da redigersi a suo

tempo a cura dell'Ente, nel quale regolamento saranno pure contenute

anche le altre condizioni ed obblighi riguardanti il condominio, quali

verranno stabiliti dall'Ente locatore stesso.

ART. 16

In forza degli obblighi solidali ed indivisibili stabiliti con le espresse

disposizioni del presente contratto, in caso di morte dell'affittuario

sig.

Donato Onorato

i suoi eredi, successori ed aventi causa, saranno pure essi tenuti solidal-

mente ed indivisibilmente allo scrupoloso adempimento di tutti i potu-

stabiliti nel presente contratto, e per la loro rappresentanza dovranno

designare fra di loro una sola persona che sia di gradimento all'Ente il

quale provvederà d'ufficio alla designazione stessa, qualora essa non

venga fatta dagli interessati, sempre ed in ogni caso permanendo negli

interessi stessi la solidarietà e indivisibilità degli obblighi.

Qualora gli eredi, successori ed aventi causa intendessero chiedere

la rescissione del presente contratto e fare cessione dell'alloggio sia pri-

ma che dopo il passaggio in proprietà, saranno applicate le disposizioni

contenute nell'art. 14.

ART. 17

Le servitù attive e passive di ciascuna proprietà sono quelle risul-

tanti dalla situazione di fatto, però l'Istituto, durante il periodo di affit-

tanza potrà variare tale situazione di fatto e di diritto limitatamente a quanto si riferisce a carne da fumo, a scarichi e condutture in genere.

ART. 18

L'eventuale eccedenza nel consumo di acqua potabile, che non tro-

verrà riscontrato nel consumo indicato dal contatore di sottrazione dell'ap-

partamento, sarà ripartito tra gli inquilini a criterio discrezionale dell'Istituto.

L'uso delle terrazze sarà regolamentato dall'Istituto medesimo.

ART. 19

L'Istituto non assume responsabilità di alcun genere - e particolar-

mente per risarcimento di danni - a seguito di modifica o revoca della

locazione accordata in accoglimento di eventuali ricorsi o reclami.

L'affittuario sig. *Donato Oruso*

si impegna sin d'ora ad accettare tutte le modificazioni od aggiunte che

al presente contratto ed al piano finanziario dovessero essere apportate

sia dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi che dall'On.le

Ministero dei LL. PP. alla cui approvazione gli atti predetti sono sottoposti.

ART. 20

La pattuizione del presente contratto e le modificazioni ed aggiunte

che venissero ad esso praticate come sopra, saranno tradotte nell'atto

pubblico oppure nella privata scrittura in forma autentica, alle quali le

parti si obbligano di addivinare non appena l'Ente lo giudichi possibile

e dopo la determinazione definitiva così del versamento iniziale di ca-

pitale che del canone locativo annuo di cui agli artt. 3 e 4 dopo effet-

tuati i conseguenti congruagli di dare ad avere.

L'Istituto provvederà a tale atto a mezzo di notaio di sua scelta o di

9) leda comunque le disposizioni di legge, lo Statuto dell'Ente, il presente contratto e le altre norme regolamentari;	
10) per la sua condotta morale e civile o per condanne riportate si renda indegno, a giudizio del Consiglio di Amministrazione del locatore istituito	
Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi.	
ART. 11	
Nei casi di cui sopra, oltre alla risoluzione «ipso iure» e «ipso facto» del contratto ed al conseguente sfratto di persone e cose dai locali, l'Ente avrà diritto:	
1) di esigere il pagamento delle rate di affitto, maturate fino all'effettivo rilascio dell'alloggio e delle altre somme dovute dall'affittuario per qualsiasi altro titolo;	
2) di esigere, oltre alle somme versate a norma degli artt. 3 e 4, come risarcimento dei danni derivanti e derivabili dalla inadempienza contrattuale dell'affittuario, dalla eventuale inaffidanza o dal rifiuto a condizioni meno vantaggiose, o dagli eventuali rifacimenti e riparazioni allo stabile, la differenza in più se i danni sono di ammontare maggiore. In nessun caso l'affittuario potrà pretendere la restituzione dei canoni locatizi di cui all'art. 4 che costituiscono unicamente il corrispettivo per l'uso dell'alloggio e neppure qualsiasi indennizzo per le migliorie eventualmente praticate allo stabile.	
ART. 12	
Oltre a quanto altro in oggetto sia previsto dalla legge o dal futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio o del Regolamento di condominio di cui al successivo art. 15, la risoluzione «ipso iure» e	

L'Ente locatore, a spese dell'affittuario medesimo.		
Le somme dovute dall'affittuario in base al presente articolo, dovranno da questi essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta scritta.		
L'affittuario, previa autorizzazione dell'Ente, potrà provvedere direttamente, per proprio conto, ma sempre a suo carico esclusivo, alle sole opere di semplice manutenzione e miglioria che desiderasse eseguire per l'appartamento locato.		
L'affittuario accetta fin d'ora senza riserva alcuna tutti gli oneri e condizioni che dall'Ente stesso saranno stabiliti per l'illuminazione dei locali di uso comune e per la pulizia e manutenzione degli stessi.		
ART. 14		
Qualora l'affittuario, per trasferimento in altra città o per altri giustificati motivi da valutarsi dall'Ente a suo insindacabile giudizio, richiedesse la rescissione del presente contratto, l'Istituto potrà procedere alla pura e semplice rifusione, e senza alcun interesse, di una somma pari a quella versata provvisoriamente o definitivamente a norma dell'art. 3 la quale potrà essere diminuita, a giudizio dell'Ente, di una quota corrispondente all'ammontare della spesa occorrente per riparare i deterioramenti dell'alloggio, avvenuti nel corso della locazione, semprechè il conduttore non provi che essi siano accaduti per cause a lui non imputabili.		
L'alloggio di cui è oggetto il presente contratto non può essere ceduto o alienato dall'affittuario se non siano trascorsi 10 anni dall'assegnazione e previo consenso dell'Ente locatore.		
ART. 15		
L'affittuario Sig. <i>Donato Cravio</i> si impegna		

dichiara di essere edotto che l'Ente non è ancora in possesso delle formali autorizzazioni del Ministero dei Lavori Pubblici prevista dalla Legge 2 luglio 1949, n. 408, per la stipulazione del presente contratto.

Qualora questa autorizzazione non venisse accordata, il contratto stesso sarà da ritenersi nullo, senza che l'affittuario abbia a pretendere l'indennità o risarcimento da sorta. In tale evenienza sarà stipulato un contratto di semplice locazione naturalmente con un canone determinato in base alle disposizioni di legge e le somme versate dall'affittuario, in base agli artt. 3 e 4, saranno computate in conto affitto.

Uguualmente nullo sarà da ritenersi il contratto e nessuna pretesa a indennizio o risarcimento l'affittuario potrà accampare nel caso di revoca della assegnazione per qualsiasi altro motivo.

Del presente contratto e del patto aggiunto ho dato lettura ai componenti, i quali da me interpellati, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte perchè conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto su 8 pagine, ~~è esente da tassa di bollo,~~ gode delle agevolazioni di cui agli artt. 147 e 153 del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

IL CONCESSIONARIO

f.to: *Danese Orange*

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI DI
BRINDISI

f.to: *Moldo Vallarino*

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI DI
BRINDISI

f.to: *Avv. Vincenzo Palma - funzionario rogante*

EB COPIA CONFORME BRINDISI 12 LUG 1958

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)